



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma Asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di Base Brennero - Infrastrutture stragiche L. 443/2001 - Sublotto “*Opere principali sottoattraversamento Isarco*”

Procedimento Procedura di Verifica di Attuazione, Fase I, ex art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e Approvazione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo, ex D.M. 161/2012

ID Fascicolo 3333

Proponente Galleria di Base del Brennero BBT

Elenco allegati Parere CTVA n. 2150 del 2 agosto 2016

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante *“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”*;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* ed in particolare gli articoli che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e in particolare l'art.216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*, comma 27, ove richiama, per quanto applicabile il D.Lgs163/2006;

VISTO il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, del 1 giugno 2004 con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare per il Potenziamento dell'asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero (tratto italiano) e successiva Delibera CIPE di approvazione n. 89 del 20 dicembre 2004;

VISTO il Provvedimento Direttoriale DSA-2008-21652 del 5 agosto 2008, emesso a seguito del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, n. 80 del 31 luglio 2008 e il Provvedimento Direttoriale DSA-2008-33351 del 18 novembre 2008, emesso a seguito del parere positivo con prescrizioni della medesima Commissione, n. 84 del 24 settembre 2008, relativi alla Verifica di Ottemperanza, ai sensi degli artt. 166 e 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sul Progetto Definitivo *“Asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero”* e la successiva Delibera CIPE di approvazione n. 71 del 31 luglio 2009;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. 11032/DVA del 22 aprile 2016, con la quale ha inviato alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la nota della Società Galleria di Base del Brennero datata 30/03/2016 con la quale ha trasmesso la documentazione progettuale inerente alla proposta di Variante sul Progetto Definitivo *“Asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero”* ai fini della procedura di Verifica ai sensi dell'art. 169, c. 4, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. 18668/DVA del 14 luglio 2016, con la quale ha inviato alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la nota della Società Galleria di Base del Brennero datata 12/07/2016 con la quale ha precisato che *“il progetto esecutivo trasmesso si riferisce all'intero sublotto di costruzione e consta dei documenti previsti dagli artt. 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006, ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20 comma 4”* e che l'istanza presentata *“assolve quindi agli obblighi di trasmissione del progetto esecutivo a codesto Ministero stabilito all'art. 185, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 unitamente alle varianti al progetto definitivo e non alla procedura ex art. 169 del D.Lgs. 13/2006”* e che *“il Piano di Gestione dei Materiali da Scavo”* è da intendersi corrispondente al *“Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”* di cui al D.M. 161/2012;

VISTA la nota della Società Galleria di Base del Brennero datata 19/07/2016 con la quale ha trasmesso la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il Piano di Gestione dei materiali da scavo e la successiva nota datata 22/07/2016 con la quale ha avanzato formale istanza per l'approvazione, ai sensi del D.M. 161/2012, del Piano di Utilizzo precedentemente trasmesso, ancorchè denominato Piano di Gestione dei Materiali da Scavo, precisando altresì che la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata con citata nota del 19/07/2016 *“costituisce attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, c. 1, del D.M. 161/2012”* e che *“il procedimento in oggetto è integrato con quello di approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012”*;

VISTA la nota prot. 265551 del 10 maggio 2016, acquisita al prot. 13246/DVA del 16/05/2016 con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato che la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 140 del 16 febbraio 2016 ha approvato il progetto esecutivo *“Opere principali sottoattraversamento Isarco”* della Galleria di Base del Brennero;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere sul progetto esecutivo relativo al sublotto di costruzione *“Opere propedeutiche Sottoattraversamento Isarco”* è sia la verifica di attuazione, Fase I, dei contenuti e delle prescrizioni dettate nelle precedenti fasi di valutazione della compatibilità ambientale e il controllo dei lavori, ai sensi dell'art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di escludere che la realizzazione delle opere comporti significative variazioni dell'impatto ambientale, sia la valutazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 5, del D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2150 del 2 agosto 2016 di esito positivo, acquisito al prot. 20285/DVA del 2 agosto 2016, comprensivo della *“Tabella di verifica di ottemperanza”* e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

la positiva conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione – Fase I, ai sensi dei commi 6 e 7, dell'art. 185, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. concernente il Progetto Esecutivo *“Asse Ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero. Infrastrutture Strategiche L. 443/2001. Sublotto “Opere principali Sottoattraversamento Isarco”*, in quanto:

- a. Le modifiche apportate al progetto definitivo *Asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di Base Brennero- Infrastrutture strategiche -L. 443/01 - Sublotto “Opere principali sottoattraversamento Isarco”* in fase di redazione del progetto esecutivo non comportano significative variazioni dell'impatto ambientale;
- b. E' verificata l'ottemperanza del progetto esecutivo *Asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di Base Brennero- Infrastrutture strategiche -L. 443/01 - Sublotto “Opere principali sottoattraversamento Isarco”* alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera n.71/2009 del 31/07/2009, attinenti al Lotto del progetto in questione e applicabili in questa fase, così come riportato nella *“Tabella di verifica di ottemperanza”* allegata al citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

La Società proponente dovrà provvedere ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comitato ambientale della Provincia di Bolzano n. 1/2016 del 27/01/2016 e riportate nella Deliberazione n. 140 del 16/02/2016 della Giunta provinciale di Bolzano.

Ente vigilante: Provincia Autonoma di Bolzano. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per essere tenuti in considerazione nelle fasi successive della procedura di verifica di attuazione.

La Società dovrà provvedere a trasmettere a questa Direzione Generale, la documentazione in riscontro alle prescrizioni indicate nella “*Tabella di verifica di ottemperanza*” da ottemperarsi in fase di realizzazione, ai fini dello svolgimento della successiva fase di Verifica di Attuazione, ex art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Con riferimento al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, l'approvazione ai sensi dell'art. 5, c. 3 del D.M. 161/2012, inerente al progetto esecutivo “*Opere principali sottoattraversamento Isarco*”, condizionata all'ottemperanza delle seguenti:

IN CORSO D'OPERA-FASE DI CANTIERE:

Ente Vigilante: APPA Provincia Autonoma di Bolzano

1. Vengano seguite in maniera puntuale tutte le indicazioni fornite dal proponente in merito ai criteri e modalità con cui verranno gestite le terre e rocce da scavo;
2. La durata del Piano di Utilizzo non potrà superare la durata dei lavori di realizzazione delle opere e terminerà comunque con la conclusione delle operazioni di cantiere;
3. Gli interventi previsti dovranno essere effettuati evitando l'uso di sostanze inquinanti e adottando le migliori tecnologie realizzative al fine di evitare ogni drenaggio e la modifica dei parametri chimico-fisici delle falde idriche intercettate.
Qualora durante le operazioni di perforazione per le fondazioni profonde e per gli ancoraggi o per qualsiasi altra attività di scavo vi sia il rischio di dispersioni in falda di fluidi additivanti o miscele cementizie dovranno essere sospesi i lavori per espletare tutti gli approfondimenti analitici del caso, comprensivi di analisi eco-tossicologiche e di biodegradabilità, al fine di verificare se tali sostanze provochino impatti sull'ambiente e sulla salute umana;
4. Qualora durante le attività di scavo venissero riscontrate situazioni organolettiche anomale imputabili ad attività pregresse o si verificassero sversamenti accidentali, dovranno essere attivate le procedure previste dalle normative vigenti ed il materiale dovrà essere gestito soltanto successivamente all'espletamento di tutti gli approfondimenti analitici del caso;
5. I materiali di scavo contenenti materiali di origine antropica eccedenti i limiti definiti dall'ufficio gestione rifiuti dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. 438621 del 30.07.2015, ovvero il 5% in peso per quelli inerti/minerali (come calcestruzzo, bentonite e miscele cementizie) e 0,1% in peso per i materiali estranei incompatibili (come PVC, vetroresina), dovranno essere gestiti come rifiuti;
6. Eventuali recuperi e/o reimpieghi di materiali di scavo contenenti materiali di origine antropica eccedente i limiti di cui alla precedente prescrizione potranno avvenire soltanto previa acquisizione di specifica autorizzazione al recupero diretto ovvero potranno essere trattati in cantiere attraverso un impianto (fisso o mobile) preventivamente autorizzato alle operazioni di recupero dei rifiuti ed

utilizzato come materiale edile “riciclato” per rinterri, ritombamenti, rilevati e strati di fondazione stradale e ferroviari, inerte per la produzione di conglomerato cementizio. In ogni caso, l'eventuale recupero e/o reimpiego potrà avvenire soltanto successivamente all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii ed alla verifica che i valori delle concentrazioni dell'eluato rispettino i valori obiettivo di tutela delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5, parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 nonché i valori limite definiti indicati dalla Tab. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 69 del 16/12/1999;

7. Il riutilizzo in aree agricole di materiali di scavo che, a seguito delle caratterizzazioni in corso d'opera, risultassero non conformi ai valori delle C.S.C. di cui alle colonne A e B della Tabella 1 allegato 5 al titolo V parte IV del D.lvo 152/2006 e s.m.i., potrà avvenire soltanto se il valore di concentrazione di fondo, accertato in contraddittorio con ARPA, sia compreso tra i valori di colonna A e colonna B a condizione che non vengano comunque superati i valori di fondo presenti sul sito;
8. Venga redatto un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/05 ss.mm.ii. in cui sia previsto che anche le acque al fronte, utilizzate durante l'operazione di abbattimento delle polveri, vengano specificatamente raccolte e trattate e che il materiale di risulta dal processo di sedimentazione, costituito da polveri di perforazione, boiacche e additivi, venga considerato rifiuto;
9. Venga predisposto un piano di monitoraggio nelle aree di intervento che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e di falda, sia durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e deposito finale. In particolare dovrà essere verificato che non vi siano alterazioni delle qualità, rispetto alla situazione ante-operam, durante le fasi di realizzazione dell'intervento;
10. per quanto riguarda la tracciabilità dei materiali di scavo deve essere previsto:
 - che in tutte le fasi di movimentazione delle terre venga definita una procedura affinché ciascun volume di terre sia identificato nelle fasi di produzione, trasporto, deposito e utilizzo e che la documentazione che accompagna il trasporto del materiale da scavo sia predisposta dall'esecutore nella fase di corso d'opera secondo le indicazioni dell'Allegato 6 del D.M. 161/2012;
 - che l'avvenuto utilizzo del materiale escavato venga attestato per come previsto dal D.M. 161/2012;
11. Nelle aree di stoccaggio dovranno naturalmente essere depositate in maniera temporanea solamente le terre e rocce da scavo, escludendo qualsiasi promiscuità con rifiuti o altri materiali destinati ad impiego diverso;
12. Prevedere, all'interno delle aree di deposito temporaneo, che i materiali siano ivi stoccati in cumuli sperati, distinti per natura e provenienza e caratteristiche litologiche omogenee, secondo le indicazioni di cui al D.M. 161/2012, impermeabilizzate e drenate, in maniera da impedire la percolazione di acque in maniera incontrollata;
13. Prevedere, in relazione al monitoraggio delle acque di percolazione superficiale e/o di eventuale infiltrazione nelle falde che il monitoraggio in corso d'opera (CO) degli appositi piezometri predisposti, abbia frequenza trimestrale nelle aree di intervento e frequenza bimestrale su eventuali pozzi interni all'area stessa;

14. Dovranno eventualmente essere gestiti come rifiuti ed opportunamente gestiti le seguenti tipologie di materiali:
 - i materiali di risulta derivanti da perforazioni profonde per la realizzazione di pali, micropali, tiranti e dalla bagnatura del fronte di scavo;
 - i tamponi al fronte di scavo costituiti da spritz-beton con spessore definito per le condizioni di sosta prolungata, anche fibrorinforzato o armato con rete;
15. Prevedere che le matrici materiali di riporto siano sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del M.A.T.T.M. 5 febbraio 1998 (G.U. 16 aprile 1998, n. 88 suppl. ord., così come modificato dal D.M. 186/06), e alla Legge n° 98/2013, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 161/2012, si dispone che la durata del Piano di Utilizzo ha validità per tutta la durata dei lavori di realizzazione delle opere, stimata, per i lavori del primo stralcio delle opere principali, in 212 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori e, per i lavori del secondo stralcio delle opere principali, in 2466 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che deve comunque avvenire entro due anni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo (salvo proroghe), avvenuta in data 22/07/2016, dandone comunicazione a questa Direzione Generale.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ARPA Regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)